DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N. 105

Congedo di paternità obbligatoria, parentale, straordinario

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l'attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità normative in materia di maternità, paternità, congedo parentale, congedo straordinario per assistenza al familiare con handicap grave, di fruizione dei permessi ex legge 104/92 e in materia di lavoro agile.

L'art 1 dispone che *"I congedi, i permessi e gli altri istituti regolamentati dal decreto, salvo diversamente* specificato, sono <u>direttamente</u> applicabili <u>anche ai dipendenti delle pubbliche</u> amministrazioni"

Congedo parentale

(lettera c) comma 1 art. 32 D.Lgs. 151/2001)

PERIODO SPETTANTE		
LA MADRE	Può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.	
IL PADRE	Può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.	
ENTRAMBI I GENITORI	Possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.	

GENITORE "SOLO"	Sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale.	
	Per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio.	

Congedo parentale (lettera c) comma 1 art. 32 D.Lgs. 151/2001)

RETRIBUZIONE SPETTANTE FINO A UN PERIODO MASSIMO COMPLESSIVO DI 9 MESI (E NON PIU' 6 MESI) È INTRODOTTO IL CONGEDO DI 3 MESI PER CIASCUN GENITORE "NON TRASFERIBILE" ALL'ALTRO GENITORE E UN ULTERIORE PERIODO DI CONGEDO DI 3 MESI COMPLESSIVI PER ENTRAMBI I GENITORI MA DA FRUIRE IN ALTERNATIVA TRA LORO		
IL PADRE	Fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile al 30% della retribuzione di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore.	
ENTRAMBI I GENITORI	Hanno altresì diritto, <u>in alternativa tra loro</u> , a un ulteriore periodo indennizzabile al 30% della retribuzione della durata <u>complessiva</u> di 3 mesi.	
GENITORE "SOLO"	Degli 11 mesi 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione.	